

STATUTO
ASSOCIAZIONE
GRUPPO TEATRO MONTE – LISAMMECALERE (APS)

Allegato A) facente parte integrante del verbale assemblea straordinaria del 12/08/2026

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

1.1- È costituita in Monte Sant'Angelo (FG), quale Ente del terzo settore in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, un'Associazione di Promozione Sociale nella forma di associazione non riconosciuta, disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal D Lgs. n.117/2017 (*Codice del Terzo Settore*). L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti all'atto costitutivo in qualità di soci fondatori.

1.2- L'Associazione assume la denominazione di "**GRUPPO TEATRO MONTE – LI SAMMECALERE (APS)**".

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

1.3- L'Associazione ha sede legale in Monte Sant'Angelo (FG) alla Via Stamburlanda n° 3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica della Statuto.

1.4- La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

2.1- L'Associazione "**GRUPPO TEATRO MONTE – LI SAMMECALERE (APS)**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione culturale e di solidarietà sociale.

TITOLO 2
FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 3

3.1- L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

(art. 5 CTS, co.1, lett. d);

- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (art. 5 CTS, co. 1, lett. f);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 CTS, co.1, lett. i);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 CTS, co.1, lett. k);
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 CTS, co. 1, lett. v);
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 CTS, co.1, lett. z).

3.2- In particolare l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) promuovere la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale della Città di Monte Sant'Angelo e del Gargano, il cui alto valore è riconosciuto dall'iscrizione nella Lista UNESCO dei Patrimoni dell'Umanità del Santuario di San Michele e delle Faggete vetuste della Foresta Umbra, nonché dall'essere stata nominata Capitale della Cultura della Regione Puglia per il 2024;
- 2) promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti Pubblici, Istituzioni scolastiche ed altre associazioni, progetti educativi relativi all'arte, al teatro, alla lettura, al cinema ed ogni altro aspetto della cultura;
- 3) favorire la crescita sociale e culturale degli associati e concorrere al progresso civile ed economico della comunità cittadina, offrendo occasione di incontri e strumenti di conoscenza della realtà, contribuendo allo sviluppo delle conoscenze indispensabili all'allargamento della partecipazione civile, promuovendo la formazione, l'aggiornamento e la crescita sociale e professionale dei soci e di tutte le categorie sociali, nonché stimolando gli organismi sociali e le pubbliche Istituzioni a dare risposte coerenti alle esigenze della Comunità;
- 4) promuovere iniziative sociali rivolte al miglioramento della qualità della vita e dell'accoglienza di ogni diversità.

Articolo 4

4.1- L'Associazione realizza le proprie finalità con le seguenti attività:

- a) produzione ed organizzazione di spettacoli, manifestazioni, rievocazioni storiche, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l'intento di far conoscere e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte, nonché della cultura della legalità, della pace e dell'inclusione sociale;
- b) svolgimento di attività editoriali a stampa e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione;

- c) gestione e promozione di beni culturali, di monumenti e di contenitori culturali, quali musei, castelli, palazzi storici, teatri, cinema, auditorium ecc.;
- d) organizzazione di attività di recupero dei monumenti e della memoria storica;
- e) organizzazione e promozione attività di formazione, quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per lavoratori della cultura, insegnanti, operatori sociali.

Articolo 5

5.1- Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato e gratuita dei propri associati.

5.2- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine di conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

6.1- L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

6.2- L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

TITOLO III I SOCI

Articolo 7

7.1- possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di religione, di razza, di opinione politica, di condizioni personali, economiche e sociali, i quali si obbligano ad osservare lo Statuto, il regolamento interno, le deliberazioni degli organi statutari e condividano gli scopi e le finalità associative, impegnandosi per la loro realizzazione.

Articolo 8

8.1- L'ammissione a socio è chiesta presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente le proprie generalità e la dichiarazione di impegno al rispetto delle norme associative ed al versamento della quota associativa annuale. La domanda di ammissione è controfirmata da un socio presentatore.

8.2- La domanda di ammissione a socio, presentata da un minorenne, dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

8.3- Il Consiglio direttivo delibera sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

8.4- L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Articolo 9

9.1- Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni dalla comunicazione ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 10

10.1- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

10.2- Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

10.3- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.

10.4- I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

10.5- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e del regolamento interno, nonché le deliberazioni degli Organi Sociali, oltre che a tenere verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

10.6- I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa di autofinanziamento, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere anche importi differenziati per alcune categorie di soci ordinari, quali minorenni, studenti, disoccupati. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

10.7- I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 11

11.1- La qualità di socio si perde per morte, per recesso ed espulsione.

11.2- Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. Il recesso ha decorrenza immediata, ma resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

11.3- Il socio può essere espulso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della quota annuale associativa;
- b) atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di



norme statutarie e/o regolamenti interni, o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

- 11.4- Prima di procedere all'espulsione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti, consentendo allo stesso la facoltà di replica e di difesa entro sette giorni dalla contestazione. Nel caso di morosità, il socio potrà evitare l'espulsione provvedendo al pagamento delle quote scadute entro sette giorni dalla contestazione.
- 11.5- L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il voto è segreto. Contro il provvedimento di espulsione, il socio espulso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

TITOLO IV VOLONTARI, SOSTENITORI, LAVORATORI

Articolo 12

- 12.1- Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 12.2- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 12.3- Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 12.4- Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 12.5- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 12.6- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 12.7- I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 12.8- I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 13

13.1- Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Articolo 14

14.1- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO V ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Articolo 15

15.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

15.2- Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 16

16.1- L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi.

16.2- L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca, previa determinazione del Consiglio Direttivo:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Articolo 17

17.1- L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata ovvero a mezzo sms, e-mail, whatsapp ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione.

17.2- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, il giorno, l'ora e il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda



convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

17.3- All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 18

18.1- L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 11;
- j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- k) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 19

19.1- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

19.2- È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

19.3- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 20

20.1- Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.2- Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

21.1- Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

21.2- Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da

apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Articolo 22

- 22.1-** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 22.2-** Tutti i componenti devono essere scelti tra gli associati.
- 22.3-** Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 22.4-** I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Articolo 23

- 23.1-** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
- 23.2-** La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, sms, whatsapp o altro mezzo tecnologico, inviato almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
- 23.3-** Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
- 23.4-** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 23.5-** Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 24

24.1- Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- f) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- g) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- n) pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 25

- 25.1-** Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 26

- 26.1-** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 26.2-** Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
- 26.3-** In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 27

- 27.1-** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 27.2-** Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28

- 28.1-** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 29

- 29.1-** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 29.2-** Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- 29.3- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 29.4- L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 29.5- I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 29.6- L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro.
- 29.7- L'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 30

- 30.1- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 30.2- Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- 30.3- In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO VI PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 31

- 31.1- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 31.2- Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 31.3- In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 32

32.1- Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

32.2- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 33

33.1- Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 34

34.1- Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

34.2- Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

34.3- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, BILANCIO SOCIALE

Articolo 35

35.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

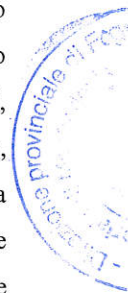
- a) libro degli associati o aderenti;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di altri organi sociali.

Articolo 36

- 36.1- Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.
- 36.2- Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
- 36.3- Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 37

- 37.1- Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ad 1 milione di euro annui, l'Associazione deve depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- 37.2- Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e agli associati.



TITOLO VIII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 38

- 38.1- Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2, del presente statuto.
- 38.2- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
- 38.3- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
- 38.4- L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO IX NORME FINALI

Articolo 39

- 39.1- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative In materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente Statuto è stato approvato/modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 12/08/2026 ed è allegato.

Monte Sant'Angelo, lì 12/08/2026

Il Presidente

francesco Nasuti

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL dlgs 117/17 CTS

Nella data del 12/08/2026 alle ore 16.00 presso sede sociale di in via Stamburlando n. 3 nel comune di Monte Sant'Angelo si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione culturale GRUPPO TEATRO MONTE LI SAMMECALERE in **prima convocazione** come previsto e regolamentato dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Proposta di modifica dello statuto associativo; adeguamento al CTS dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS;

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente NASUTI FRANCESCO che propone come segretario verbalizzante PREZIOSO FRANCESCO SAVERIO che accetta.

Sono presenti n. 7 associati su 7 iscritti.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente NASUTI FRANCESCO, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto: **“L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla richiesta di integrazioni del Runts pervenuta via pec in data 07/08/2026 (in seguito all'istanza di iscrizione al Runts) l'integrazione/modifica statutaria riguarda art. 7 dello statuto con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, eliminando dall'art 7, il requisito anagrafico come limite di partecipazione alla vita associativa e parificando i diritti e doveri tra gli associati senza alcuna discriminazione e limite anagrafico.**

Nuovo art. 7 “possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di religione, di razza, di opinione politica, di condizioni personali, economiche e sociali, i quali si obbligano ad osservare lo Statuto, il regolamento interno, le deliberazioni degli organi statutari e condividano gli scopi e le finalità associative, impegnandosi per la loro realizzazione”.

Al termine della presentazione il Presidente propone di modificare ART. 7 dello statuto adeguandolo alle prescrizioni del Runts in base a quanto previsto al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale dello statuto con l'art. 7 modificato proposto, cui segue un breve dibattito in cui il presidente fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate, per voto palese:

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'**unanimità** delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di completare l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore depositando il nuovo statuto.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione, nella sezione APS.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Francesco Paolo Basso

Presidente

Francesco Nasuti

REGISTRATO A MANFREDONIA IL 19 AGO 2026
AL N. 330 SERIE 3
ESATTE € Esente

IL FUNZIONARIO
Domenico Antonio CLEMENTE
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michele GAMMAROTA)

